

posso rimanere un solo momento nella posizione che vuol farmi l'onorevole La Porta, il quale ha pratica del Parlamento al pari di me, anzi parmi che conosca a fondo la tattica e gli stratagemmi.

In verità, è una singolare pretesa la sua! Egli vuol dettare la legge al partito opposto intorno a quel che deve fare; mentre avrebbe una maniera semplicissima per ottenere il suo scopo. Non ha che da formulare egli stesso una proposta così espressa:

« La Camera, dichiarando che il ministro delle finanze col regolamento 13 settembre 1874 ha oltrepassati i suoi poteri e violata la legge, passa all'ordine del giorno. »

Questo mi sembra chiaro e netto, e non già che egli detti all'altra parte quello che deve venire ad affermare. (Bene! Bravo! a destra)

Io, onorevole La Porta, sperava, dopo tanti discorsi che si eran fatti per l'Italia nei mesi passati, che la disamina del bilancio dell'entrata fosse occasione di una grande discussione intorno alla situazione delle nostre finanze. La sperai e la invocai; nè intendo oggi di sfuggire a nessuna questione netta e chiara. Posso trovarmi in errore o in minoranza, ma non mi si troverà mai in una posizione equivoca. Per conseguenza ritengo e sostengo di non essere uscito dai poteri che mi erano stati conferiti dal Parlamento, e sono pienamente convinto di non aver violata la legge. Chi non lo crede, proponga un ordine del giorno che affermi il contrario. (Bene! a destra e al centro)

Rispetto poi a prendere in esame il regolamento, torno a dire che io non mi vi rifiuto quante volte nella sua pratica interpretazione si veggano delle difficoltà e degli inconvenienti. Non solo questo, ma tutti i regolamenti li credo perfezionabili, ed anzi deve essere uno dei nostri studi quotidiani quello di cercare di diminuire le vessazioni, quello di rendere le tasse semplici e di profitto all'erario, senza iattura dei contribuenti.

Questa è la mia professione di fede.

LA PORTA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non vi può essere fatto personale.

LA PORTA. Lo spiego. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto un invito personale dicendomi: se l'onorevole La Porta crede di portare la questione di legalità, la formuli e la deponga al banco della Presidenza. Io non posso non rispondere all'onorevole presidente del Consiglio che un ordine del giorno Della Rocca e Sorrentino è deposto fino da ieri al banco della Presidenza. Quello che io desidero è che venga chiaro e netto il voto della Camera; che non si adotti nè un ordine del giorno sospensivo, nè

si prenda semplicemente atto delle dichiarazioni del ministro. Così redatto dovrebbe essere da lui respinto, appunto per non costituire un equivoco.

Ecco quello che io intendo che si abbia ad evitare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dopo le mie dichiarazioni non c'è più equivoco possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino...

SORRENTINO. Io sarò brevissimo, non devo fare che poche osservazioni.

In quanto al regolamento, non si tratta di una sola violazione di legge; io ne ho contate trentadue, ed è inutile che ritorni da capo dopo tanti oratori.

Tengo a fare notare al ministro ed alla Camera che qui c'è un grosso equivoco, in quanto alla facoltà di applicare il regolamento del dazio di consumo al macinato. Nessuna legge permette al ministro di ricorrere al regolamento del dazio di consumo, e mi reca grande sorpresa che si interpreti a questo modo.

L'articolo 5 della legge è molto esplicito, e forse solo il calore della discussione ha potuto fargli dare una interpretazione diversa. Esso è concepito in questi termini:

« Dove la tassa sia riscossa direttamente o appaltata, dovrà pagarsi all'introduzione del cereale nel mulino.

« Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per la introduzione e per il deposito dei cereali in questi mulini e per l'esercizio e il controllo della macinazione nei medesimi. In caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni (non i precetti nè le regole) della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1874 sui dazi di consumo, senza pregiudizio delle maggiori pene che commina la legge del 1868. »

Dunque avevate facoltà di applicare le sanzioni penali, le multe e tutte le altre sanzioni che sono nella legge sul dazio di consumo e nel decreto legislativo, ma non avevate facoltà di formare le zone e di fare tutto quello che vi siete creduti autorizzati a fare contro la legge.

L'ho detto poc'anzi e lo ripeto adesso: voi avete inteso fare con questo regolamento l'applicazione e la insinuazione all'Italia del sistema romano col regolamento romano tal quale esiste nella provincia di Roma.

Ora, se la Camera in diverse occasioni ha dichiarato apertamente di non volere adottare il sistema romano, non era dato al Ministero di applicarlo di sbieco in un regolamento.

Il fatto è questo, non c'entra per nulla la legge sul dazio-consumo, e la questione è troppo chiara per dovervi fare su una discussione che, ripeto, sarebbe inutile. È dunque esplicito che si parla di pe-